

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 16 ottobre 2019, n. 256

VAS-1528_REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014 , relativa al piano urbanistico denominato: "Modifica della perimetrazione del comparto Cp/44, suoli individuati catastalmente al fg.57 particelle nn.1-2-3-40-42-70". Autorità procedente: Comune di Trani (Bat).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione;

Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

Visto l'atto dirigenziale prot.AOO_089-5994 del 17/05/2019, con cui è stata conferita alla dott.ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale, la Posizione Organizzativa denominata "*Coordinamento VAS*", con decorrenza dal 21/05/2019 , ai sensi della nuova disciplina adottata con Determinazione del Direttore del Dipartimento "*Risorse finanziarie e strumentali, personale ed organizzazione*" n.7/2019 ;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.113 del 15/05/2019 con cui è stata conferita al Dott. Gaetano Sassanelli, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale, la Posizione Organizzativa denominata "*VIA impianti energetici – AIA – supporto VAS*", con decorrenza dall'01.06.2019;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO CHE:

- in data 03.07.2019 il Comune di Trani – Area Urbanistica accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente alle modifica di piano in oggetto:
 1. F_192508_A. Relazione generale.pdf;
 2. F_192514_B. Relazione paesaggistica.pdf;
 3. F_192520_C. Relazione geologica-geofisica.pdf
 4. F_192526_D. Rapporto ambientale preliminare.pdf
 5. F_192537_Attestazione.pdf – trasmissione atto di asseverazione del tecnico incaricato;
 6. F_192543_DD 1793 atto formalizzazione.pdf – Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n.227 del 29/07/2019;
 7. dati catastali;
- nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Trani – Area Tecnica provvedeva a selezionare la disposizione di cui all’**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VI)** del Regolamento regionale n.18/2013, che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 “VI. modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previsti all’articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n.10) e s.m.i., all’articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n.56(Tutela ed uso del territorio) e s.m.i., o all’articolo 14 della l.r.20/2001, nonché delle unità di minimo intervento - **a condizione che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità**, né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi” :
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 30.07.2019 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. AOO_089/30/07/2019/0009461 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Trani – Area Tecnica la presa d’atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 23.08.2019 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089/23/08/2019/0010192 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Trani – Area Tecnica, l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
 - la predetta nota prot. 10192/2019 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l’espressione di un contributo istruttorio di competenza;

Tutto quanto sopra premesso,

RILEVATO, dall’esame della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall’autorità precedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:

- *“Fra le aree di nuovo insediamento previste dal P.U.G. è stato individuato anche il comparto Cp/44 che, all’art. 6.11.11 delle Norme Tecniche di Esecuzione, viene così individuato e descritto: “E’ un comparto “misto”, costituito da una maglia destinata a servizi per la residenza (Se) ed una zona integrata “commerciale terziaria” (Ci). E’ consentita la realizzazione dei servizi alla residenza di cui all’art. 7.04 delle NTA (Parchi ed attrezzature per giochi). (Oss. 004)” (...);*
“la normativa regionale ha previsto per i Comparti di intervento la possibilità della loro “suddivisione in comparti di dimensione più ridotte”, ovvero la modifica della loro perimetrazione, con le condizioni e limitazioni imposte dalla medesima norma regionale, allo scopo di consentire l’approvazione di tale fattispecie di variazione del PUG in sede esclusivamente comunale;

“l’art.12 comma 3 della L.R. n.20/2001, sì come modificato ed integrato dall’art. 16 comma 1 lett. b) della L.R. n.5/2010, ed in ultimo, per la parte che qui interessa, sostituita dall’art.4, comma 1, lett. a) della L.R. 28/2016, dispone che:

3. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla presente legge quando la variazione deriva da:

e-bis) modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento di cui all’articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), di cui all’articolo 51 della l.r. 56/1980 o di cui all’articolo 14 della l.r. 20/2001, nonché modifiche delle unità di minimo intervento, che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico”(…)

(Cfr: allegato F_192543_DD 1793 atto formalizzazione.pdf – Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n.227 del 29/07/2019)

- *“La variante oggetto della presente relazione consiste nella ridefinizione del comparto 44 (vedi Tav. 10) ovvero nella sua ripermetrazione di modo che la superficie complessiva pari a mq 279’177 si trasformi in due sub-comparti aventi le seguenti superfici:*

- *sub-comparto I pari a mq 178’782 corrispondente alla zona Se/44 ovvero aree per servizi per la residenza, entro la quale insistono le particelle 1-3-40-42- 70-74 del foglio 57 di proprietà Di Leo;*
- *sub-comparto II pari a mq 94’658 corrispondente alla zona Ci/1 ovvero zona integrata commerciale terziaria.*

La destinazione urbanistica del comparto è suddivisa in Se/44 e Ci/1 con superfici rispettivamente di 178’782 mq e 94’658 mq, ovvero come già indicato nella proposta ripermetrazione”(…)

(Cfr allegato F_192508_A. Relazione generale.pdf)

- *“la suddivisione proposta comporta l’individuazione di due subcomparti, di cui uno esteso solo il 9% dell’estensione del comparto originario e ricadente per intero nella maglia destinata a servizi per la residenza (Se), e l’altro esteso il 91% dell’estensione del comparto originario e che continua ad essere un comparto “misto” costituito da una maglia destinata a servizi per la residenza (Se) ed una zona integrata “commerciale terziaria” (Ci)”;*

“il sub comparto Cp44/a, quantunque rappresenti solo il 9% dell’estensione del comparto originario, è esteso circa ben 2,5 ettari, è di forma regolare rettangolare posizionato all’estremità settentrionale del comparto originario, è delimitato da strade su tre lati (strada provinciale n.238 sul lato est, strada vecchia Corato-Trani sul lato ovest, viabilità di P.U.G. - con area di sedime già ceduta al Comune) sul lato nord, nonché nel lato sud caratterizzato da un confine naturale rappresentato dal canale di proprietà AQP”;

“gli interventi ammissibili nel subcomparto Cp44/a (servizi per la residenza – Se) sono disciplinati all’art. 7.04 delle N.T.A. del vigente P.U.G., che prevede la realizzazione di “Parchi ed attrezzature per giochi” definendo solo l’indice di fabbricabilità fondiario (iff) massimo pari a 0.9 mc/mq e che pertanto tali aree sono esse stesse “aree per urbanizzazioni secondarie” (ved. art. 6.10.2 delle N.T.A.) dispensando così, per la loro utilizzazione, dall’obbligo di disporre, per quanto previsto dalla vigente normativa, in merito alla loro localizzazione”;

“la suddivisione di che trattasi si concretizza in uno stralcio dal comparto originario di un subcomparto, ben definito e circoscritto da viabilità pubblica, nel quale si concretizza di fatto la conformità a quanto previsto nell’art. 6.11.1 delle NTA (direttive strutturali di tutela), oltre a quanto previsto dalla citata normativa regionale”;

“in ogni caso lo studio di ciascuno dei due subcomparti, anche in modo singolo e/o congiunto, rimane assoggettato all’obbligo di presentazione del/i Piano/i Urbanistico/i Esecutivo/i” (Cfr: allegato F_192543_DD 1793 atto formalizzazione.pdf – Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n.227 del 29/07/2019);

- *sia l’attestazione del tecnico incaricato che la Determinazione Dirigenziale n.n.227 del 29/07/2019 dichiarano che tale modifica soddisfa, contestualmente, sia la condizione di esclusione di cui all’art.7.2.a) punto VI (sopra riportato) che quella di cui all’art.7.2.a) punto VII, che ritiene assolti gli adempimenti in*

materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali: “VII. *modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d’uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi*”;

VERIFICATO, in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione trasmessa dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:

- la modifica proposta, come sopra descritta, soddisfa la condizione di esclusione di cui all’art.7.2. lettera a) punto VI del Regolamento in parola, in quanto:
 - non incrementa gli indici di fabbricabilità di comparto così come definiti dall’art. 7.04 delle NTA del vigente PUG del Comune di Trani: (cfr., Relazione Generale”) poiché non vengono modificate le destinazioni d’uso Se e Ci ed i relativi indici di fabbricabilità. In particolare la maglia Se resta disciplinata dall’art. 7.04 *Art. 7.04 – Parchi ed attrezzature per giochi*
 1. *I parchi e le attrezzature per giochi sono destinati allo sport amatoriale ed al tempo libero: in essi sono curate le alberature esistenti e sono poste a dimora nuove alberature.*
 2. *Negli stessi possono ubicarsi attrezzature per lo svago, come chioschi, bar, giochi per bambini, attrezzature minute di allenamento e simili, proporzionate alle dimensioni dell’area destinata a verde e conformi alle prescrizioni per le aree a verde pubblico, e comunque con un indice di fabbricabilità fondiario (iff) massimo pari a 0,9 mc/mq.*
 - non riduce le dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, in quanto dall’esame della cartografia del PUG, pubblicata sul sito web istituzionale del comune di Trani (tav. 10 e tav. 11b), si desume la “perimetrazione” delle maglie, comprese nel comparto Cp44, con destinazione rispettivamente Se e Ci, che permette di verificare come non risultano modificate le superfici di riferimento utili al dimensionamento delle suddette dotazioni di spazi pubb

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’**articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VI**) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di Trani, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito del provvedimento di approvazione;

RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla **“Modifica della perimetrazione del comparto Cp/44, suoli individuati catastalmente al fg.57 particelle nn.1-2-3-40-42-70”**, pertanto non esime il proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale;

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VI del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la **“Modifica della perimetrazione del comparto Cp/44, suoli individuati catastalmente al fg.57 particelle nn.1-2-3-40-42-70”**, demandando al Comune di Trani, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla **“Modifica della perimetrazione del comparto Cp/44, suoli individuati catastalmente al fg.57 particelle nn.1-2-3-40-42-70”**, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente – Comune di Trani – Area Ambiente;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
- **di pubblicare**, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 facciate:
 - all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
 - sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

(Dott.ssa Antonietta Riccio)